

Mercatini dei non professionisti - rilascio tesserino

Descrizione

La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “non professionisti” i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).

Secondo la legge regionale devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza, o per i soggetti non residenti in Toscana dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione alla quale si chiede di partecipare.

Modalità di fruizione

Per il rilascio del tesserino non professionisti i residenti a Chianciano Terme o i non residenti in Toscana, che intendono però svolgere a Chianciano Terme la prima manifestazione, devono presentare apposita richiesta in bollo da euro 16,00 compilando l'apposito modello di domanda in ogni sua parte allegando alla stessa:

- una fotografia recente a colori formato tessera;
- copia di un documento di identità in corso di validità, o del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- una ulteriore marca da bollo da € 16,00

Il tutto da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o da inviare tramite PEC all'indirizzo comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it (in quest'ultimo caso la foto dovrà essere consegnate al momento del ritiro per la necessaria apposizione sul tesserino).

Il tesserino di riconoscimento:

- è rilasciato, previo appuntamento da concordare, dall'ufficio Polizia Municipale, completata l'istruttoria e contiene le generalità e la fotografia del richiedente ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci);
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
- non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;

- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice regionale del Commercio.

Avvertenze

L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

- a. partecipi alle iniziative di cui all'articolo 40 bis (mercatini dei non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
- b. in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
- c. venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Normativa di riferimento e principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore "non professionista" - L.R. n. 62/2018 art. 40 bis

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 del della L.R. 62/2018 Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino stesso, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- in occasione di ogni manifestazione ciascun non professionista è tenuto a consegnare al Comune l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l'elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
- non può partecipare a più di 10 (dieci) manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;
- alle merci in vendita ciascun non professionista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

Allegato B)

AL COMUNE DI _____

Domanda per il rilascio del tesserino di non professionista

(art. 40-bis L.R. 23 novembre 2018, n. 62)

Il/La sottoscritto/a Cognome * _____ Nome * _____

Codice fiscale * _____

Luogo di nascita: stato * _____ Prov. * _____ Comune * _____

Data di nascita * __ / __ / ____ Cittadinanza * _____ sesso M [] F [] *

Residenza: Prov. * _____) Comune * _____

Via/ Piazza * _____ n. * _____ CAP * _____

Telefono/Cellulare * _____

Domicilio elettronico (email/PEC) _____

CHIEDE

il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'art. 40-bis, comma 3, della L.R. 62/2018.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

di non essere operatore professionale del commercio e di non essere in possesso di titolo abilitativo di cui all'art. 34 della L.R. 62/2018;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 della L.R. 62/2018;

(Art. 11 - Requisiti di onorabilità

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione

dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale).

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le merci poste in vendita sono da lui stesso prodotte e di modico valore, non superando il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00;

di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato l'elenco completo dei beni che si intendono vendere o barattare, che l'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico e che alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della L.R. 62/2018 in materia di pubblicità dei prezzi;

di impegnarsi a non cedere il tesserino e ad esporlo, in modo ben visibile, durante lo svolgimento delle manifestazioni;

di impegnarsi a partecipare a massimo sei manifestazioni nel corso di ogni anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;

di impegnarsi a non farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;

di allegare alla presente:

- n. 1 fototessera;

- n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

IL DICHIARANTE

(*) Le parti contrassegnate da asterisco devono essere compilate **OBBLIGATORIAMENTE**

La presente dichiarazione deve essere firmata (in forma autografa o digitale) da chi la rende e accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Data _____

_____ *Firma*

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Data _____

_____ *Firma*